

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2018, n. 9-7502

**Villa Melano Spa in liquidazione: indirizzi a Finpiemonte Partecipazioni Spa.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- Finpiemonte Partecipazioni SpA, società controllata dalla Regione Piemonte, detiene, in nome proprio ma per conto della stessa Regione (a seguito di apposita Convenzione rep. n. 8700 del 9 dicembre 2003), una partecipazione, pari al 35,59% del capitale, in Villa Melano SpA in liquidazione;

- la società Villa Melano SpA, a capitale misto pubblico-privato, era stata costituita per affidare ad essa la ristrutturazione del complesso "Villa Melano" sito nel Comune di Rivoli, e di proprietà del medesimo ente dato in diritto di superficie a Villa Melano SpA, nonché la gestione dello stesso;

- il 20 ottobre 2006 è stato stipulato il contratto di appalto tra Villa Melano SpA (committente) ed il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC (appaltatore), a sua volta socio (20,75% del capitale) di Villa Melano SpA, per l'esecuzione dei lavori relativi alla suddetta ristrutturazione;

- il 18 dicembre 2006 sono stati parzialmente consegnati i lavori;

- il 17 ottobre 2011, con Verbale di Sospensione dei Lavori, è stata certificata "la sospensione dei lavori in cantiere a causa dell'indisponibilità di risorse finanziarie liquide della società committente";

- in data 18 aprile 2017 Villa Melano SpA è stata messa in liquidazione;

- in data 2 maggio 2018, CCC ha notificato atto di citazione per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della società Villa Melano e la condanna della stessa al risarcimento del danno, quantificato in euro 6.859.963,80;

è interesse primario dei soci pubblici preservare il valore patrimoniale del bene (di proprietà del Comune di Rivoli) e la sicurezza del cantiere, nonché ridurre gli ostacoli ad un possibile nuovo percorso di valorizzazione del bene ed alla chiusura della liquidazione della società;

- a seguito di ciò, Villa Melano SpA e CCC, al fine di definire le pretese di quest'ultima e stimate in apposita perizia asseverata, intendono definire termini e modalità per lo scioglimento consensuale del contratto d'appalto, secondo le previsioni contrattuali ivi previste nonché per l'uscita di CCC dalla compagine sociale;

ricordato che la società risulta creditrice nei confronti di SCR SpA di un importo pari a 1.035.450 €, a titolo di aumento di capitale sottoscritto ma non versato;

ritenuto che in caso di mancato accordo tra i soci per la copertura delle spese richieste dal liquidatore per la chiusura della liquidazione (come di seguito meglio evidenziate), lo stesso liquidatore si vedrebbe costretto a richiedere ad SCR SpA il pagamento di tale somma, superiore ai costi della liquidazione e che porterebbe pertanto anche ad una redistribuzione della cassa disponibile a fine liquidazione a beneficio dei soci, anche privati;

valutato che un accordo con i soci privati per la risoluzione del contratto di appalto nonché per l'uscita dalla compagine sociale sia idoneo ad evitare il rischio di contenzioso tanto nei confronti di SCR SpA per l'erogazione dell'aumento di capitale da versare, quanto nei confronti di CCC per il contenzioso da questa avviato, con conseguenti oneri derivanti dalle spese legali, dal rischio di soccombenza, dalla prosecuzione in vita della società Villa Melano Spa e, infine, dal rinvio di qualsiasi intervento volto a dare una nuova prospettiva di valorizzazione del compendio immobiliare.

Considerato inoltre che:

- il liquidatore ha trasmesso ai soci il budget finanziario relativo alla liquidazione (e di esso ha dato comunicazione alla Regione Piemonte in data 27 luglio 2018), nell'ipotesi di conclusione della stessa procedura entro il primo semestre del 2019, che prevede un fabbisogno complessivo, al netto di quelle che erano le disponibilità di cassa all'avvio della liquidazione, pari ad € 465.600,00, comprensivo di un importo stimato per la risoluzione consensuale del contratto di appalto;
- il dettaglio delle spese evidenziate dal liquidatore nel suddetto documento di liquidazione, oltre all'importo ipotizzato per il previsto accordo con CCC, mostra, al netto delle spese strettamente indispensabili per la liquidazione medesima (compenso liquidatore, emolumenti sindacali, spese legali per un importo pari a circa il 31% del fabbisogno complessivo stimato dal liquidatore), spese strettamente connesse con il mantenimento in sicurezza del cantiere e dell'area di cantiere (per un importo pari al 41% del fabbisogno) che, anche in caso di retrocessione dell'immobile all'ente proprietario (Comune di Rivoli) sarebbero da sostenersi (ad eccezione dell'IMU che, comunque, vede come beneficiario il socio Comune di Rivoli per un importo pari al 3% del fabbisogno) nell'interesse della tutela del patrimonio immobiliare e della tutela dell'incolumità pubblica (tutela, ad esempio, da possibili intrusioni nell'area di cantiere);
- risulta ancora non definita la questione relativa all'aumento di capitale sottoscritto, ma non versato, da parte di SCR S.p.a. per euro 1.035.450,00 di cui all'art. 21 della legge regionale 6/2017.

Ritenuto che:

- la suddetta definizione consensuale della risoluzione del contratto d'appalto e contestuale uscita di CCC dalla compagine sociale debba prevedere la chiusura del contenzioso in modo tale che: (i) CCC si impegni a rinunciare a tutte le pretese fatte valere con il contenzioso avviato in data 2 maggio 2018 nonché ad abbandonare il medesimo senza addebito nei confronti della società Villa Melano in liquidazione e senza alcuna spesa di difesa legale o di qualsivoglia altro onere; (ii) nessuna parte possa avanzare ulteriori richieste;
- detta risoluzione contrattuale nonché fuoriuscita di CCC dalla compagine sociale rappresenti, verosimilmente, una opportunità per non incorrere in maggiori oneri in termini di costo del contenzioso, rischio di soccombenza, nonché dei costi connessi al prolungamento dell'esistenza della società, nonché per acquisire da tutti i soci la rinuncia al credito verso SCR Spa per l'importo di 1.035.450 €;
- dato il fabbisogno finanziario per giungere a chiusura della liquidazione, pari ad euro 465.600,00, la messa a disposizione di tale somma da parte dei soci potrà consentire la successiva riduzione mediante rinuncia al credito derivante dall'aumento del capitale sociale sottoscritto per 1.035.450,00 euro, ex art. 2445 c.c., 1° comma, ai sensi del quale la riduzione del capitale sociale può aver luogo mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Ritenuto pertanto che, sulla base di quanto sopra, Finpiemonte Partecipazioni SpA, in relazione alle quote di propria pertinenza ed in funzione degli accordi che verranno assunti dalla società con i soci privati, possa mettere a disposizione di Villa Melano S.p.a. le somme necessarie per concludere la liquidazione nel più breve tempo possibile previa verifica che l'importo che verrà erogato costituisca spesa strettamente indispensabile per la chiusura della liquidazione e/o per il mantenimento in sicurezza del cantiere e/o tutela dell'incolumità pubblica; ove gli importi richiesti dovessero rivelarsi necessari per il mantenimento in sicurezza del cantiere e/o dell'incolumità pubblica dovrà essere preventivamente acquisita dai rispettivi ordini professionali di appartenenza l'asseverazione delle parcelle professionali ed effettuati i pagamenti nella stretta misura tempo per tempo necessaria.

Ritenuto inoltre che ogni erogazione debba comunque avvenire previa rinuncia al credito vantato dalla società (con eventuale riduzione del capitale) per l'aumento di capitale sottoscritto ma non ancora versato da parte del socio SCR SpA pari ad euro 1.035.450,00.

Considerato che quanto sopra costituisce indirizzo a Finpiemonte Partecipazioni SpA ai sensi della citata Convenzione rep. n. 8700 del 9 dicembre 2003.

Dato che la presente deliberazione, per effetto della Convenzione rep. n. 8700 del 9 dicembre 2003, comporta oneri sul bilancio regionale - sulla base indicativamente dei valori riportati sul budget finanziario trasmesso dal Liquidatore della Società ed alle quote di partecipazione dei soci - per un importo massimo presunto pari ad euro 180.000,00 sino alla chiusura della liquidazione (prevista, come si è detto, entro il primo semestre 2019).

Ritenuto che tale onere debba trovare copertura nelle risorse stanziare su Missione 01, Programma 0103, Capitolo 188188 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (annualità 2018).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di dare indirizzo a Finpiemonte Partecipazioni SpA di attivare le procedure atte ad addivenire alla chiusura del contenzioso fra Villa Melano SpA in liquidazione e CCC, con l'uscita di CCC dalla compagine sociale di Villa Melano SpA e la risoluzione del contratto di appalto, a condizione che gli eventuali accordi siano tutelanti dell'interesse pubblico complessivo e vantaggiosi sul piano economico tenuto conto di quanto indicato in premessa;

- di indicare che Finpiemonte Partecipazioni SpA possa procedere ad ulteriori erogazioni nei confronti di Villa Melano SpA, e per un importo massimo di euro 180.000,00 -desumibile dal budget finanziario comunicato dal Liquidatore della Società e ripartito indicativamente sulla base della percentuale di partecipazione societaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.- solamente per far fronte alle spese strettamente indispensabili per la chiusura della liquidazione e per la tenuta in sicurezza del cantiere e/o per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, nonché di quanto necessario per dare corso all'eventuale accordo per la definizione del contenzioso come indicato al precedente punto, nella misura prevista dal bilancio di liquidazione approvato nell'assemblea, subordinando l'erogazione di tali somme alla riduzione del capitale sociale per un importo pari ad euro 1.035.450,00;

- di dare atto che l'esecuzione degli indirizzi di cui sopra verrà subordinata alla messa a disposizione del relativo importo a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.; per effetto della Convenzione rep. n. 8700 del 9 dicembre 2003 lo stesso trova copertura nelle risorse stanziare su Missione 01, Programma 0103, Capitolo 188188 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, per un massimo di euro 180.000,00 (annualità 2018).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i.

(omissis)